

TEMA CIVILE – TRACCIA N.3

ARGOMENTO Patrimoni destinati, patrimoni autonomi, patrimoni separati.

1.Traccia:I patrimoni destinati, patrimoni autonomi e patrimoni separati. Tratti il candidato dei limiti che incontra l'autonomia negoziale nella creazione di vincoli di destinazione patrimoniale. (*di Raffaella Cappiello*)

2.Inquadramento della tematica

- **La distinzione fra patrimoni autonomi, separati e segregati: caratteristiche ed elementi differenziali**

La dottrina più attenta individua il carattere differenziale fra patrimoni segregati e patrimoni separati nella diversa intensità del vincolo che nell'un caso è bidirezionale, nel secondo caso non impedisce una limitata comunicabilità fra patrimonio separato e patrimonio generale del disponente. Il concetto di patrimonio autonomo, invece, viene ad indicare un fenomeno di contitolarità fra più soggetti di un patrimonio che rimane distinto rispetto a quelli personali facenti capo ai singoli contitolari.

- **Elementi comuni al fenomeno dei vincoli di destinazione.**

Parte della dottrina ha tentato di dare una visione unitaria del fenomeno dei patrimoni destinati, sottolineando la presenza di alcuni caratteri comuni. Si è così evidenziata la necessaria durata temporalmente limitata, l'effetto di separazione patrimoniale, l'adempimento delle formalità pubblicitarie, l'esistenza necessaria di una norma autorizzatoria, la capacità di derogare ai principi di cui agli artt. 1379 c.c. e 2740 c.c., la necessaria strumentalità dei vincoli rispetto al soddisfacimento di particolari interessi.

- **L'art 2645 ter c.c. ed il negozio atipico di destinazione. Prima tesi: è norma sugli effetti.**

Tale tesi nega che con la norma in parola si sia dato ingresso nel nostro ordinamento alla categoria del negozio atipico di destinazione: la norma avrebbe una portata meramente effettuale e non sostanziale. Tanto sulla base della valorizzazione e della collocazione della stessa, e dell'assenza di una puntuale disciplina degli aspetti sostanziali inidonea, dunque, a dar vita ad una nuova fattispecie negoziale.

- **Seconda tesi: l'art 2645 ter c.c. come norma di diritto sostanziale.**

Questa seconda tesi, invece, ritiene che la norma de qua, seppur in modo frammentario e confuso, contenga comunque elementi di disciplina sostanziale di una nuova fattispecie: il negozio atipico di destinazione. Tanto sul rilievo che il legislatore ha con essa inteso dettare una disciplina essenziale, lasciando poi all'autonomia privata libertà nel perseguimento delle proprie finalità, salvo il rispetto del fondamentale parametro della meritevolezza degli interessi.

- **L'ammissibilità del trust interno. Prima tesi: la Convenzione dell'Aja dell'85 come norma di diritto internazionale.**

Secondo tale tesi la Convenzione avrebbe il valore di norma di diritto internazionale e come tale sarebbe esclusivamente destinata a regolare i conflitti nello spazio. Ne consegue che essa si applicherebbe alle sole fattispecie che presentino elementi di internazionalità e dunque non potrebbe fondare il

riconoscimento di un trust interno. Per i sostenitori di questa tesi, l'ammissibilità del trust nel nostro ordinamento passa per la ricognizione della compatibilità dell'istituto con i principi generali del diritto interno, compatibilità che la dottrina maggioritaria tende a negare.

- **Seconda tesi: la Convenzione come norma di diritto uniforme.**

Questa seconda tesi tende ad ammettere la configurabilità di un trust interno quante volte con lo stesso non si perseguano finalità vietate dal nostro ordinamento. Infatti, la Convenzione, quale norma di diritto uniforme, ha consentito l'ingresso nel nostro ordinamento del trust, ponendosi come norma legittimante la deroga ai principi di cui agli artt 2740 e 2741 c.c.

- **I patrimoni societari destinati ad uno specifico affare**

La fattispecie, introdotta dal d.lg. n. 6/2003, consente, attraverso la costituzione di uno o più patrimoni dedicati, la realizzazione di forme di responsabilità "settorializzate" senza la necessità di ricorrere alla costituzione di distinti soggetti giuridici. La segregazione patrimoniale che ne consegue, richiede particolari forme di pubblicità e di informazione per i creditori, al fine di tutelarne le ragioni da possibili operazioni fraudolente.

3. Normativa

Artt. 470 e ss., 167 e ss., 2447 bis e ss., 2645 ter c.c.

Art. 22 T.U.F.

Art. 4 d.lg. 124/1993

Art. 117 d.lgs. 209/2005

Artt. 2, 11, 13 Convenzione dell'Aja del 1985

4. Giurisprudenza

- **Trib. Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare, decr. 23.9.2005**

E' superata la tesi della presunta irricognoscibilità del trust interno, che è istituto recepito dall'ordinamento giuridico italiano con ratifica legislativa della Convenzione dell'Aja del 1985 e consente di tutelare in modo pieno e soddisfacente interessi meritevoli di tutela perseguiti dalle parti.

Gli elementi costitutivi del trust devono essere apprezzati nel singolo caso concreto, rispettando il principio di autonomia negoziale e verificando se la legge regolatrice prescelta è in contrasto con l'ordinamento giuridico interno o utilizzata in frode alla legge nazionale. Sono oggetto della pubblicità immobiliare non gli atti ma gli effetti da questi prodotti: sia in forza dell'art 12 della Convenzione (norma direttamente applicabile nell'ordinamento interno), sia per le disposizioni del sistema tavolare (R.D.499/1929), deve disporsi l'intavolazione del diritto trasferito al trustee (d'impronta proprietaria ma vincolato al perseguimento di uno scopo, temporalmente e condizionatamente limitato) con l'annotazione delle condizioni e dei termini dell'atto di trust, per rendere ostensibili i limiti e la legittimazione attribuita al trustee.

- **Trib. Velletri, Sez. I, 29.6.2005**

La XV Convenzione dell'Aja, ratificata dall'Italia con legge n. 364 del 16 ottobre 1989 in quanto norma di diritto internazionale privato, consente solo il riconoscimento di trust caratterizzati da un connotato di internazionalità, non

potendo invece contribuire ad autorizzare la costituzione dei trust cd. interni. Tuttavia, in assenza di elementi di connessione internazionalprivatistica con ordinamenti in cui il trust sia riconosciuto, esso può essere validamente istituito ai sensi degli artt. 1322 e 1324 c.c., idonei ad autorizzare la conclusione di negozi atipici finalizzati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

Il trust cd interno è sorretto dalla medesima causa negoziale del trust straniero. Detta causa non dissimile da quella tipica di altre figure giuridiche già previste nel nostro ordinamento, è lecita in tutti i casi in cui il negozio istitutivo di trust sia in concreto preordinato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.

▪ **Trib. Trieste, Ufficio del Giudice Tavolare, decr. 7.4.2006**

L'art 2645 ter c.c. non è una norma sugli atti, e quindi non ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nuova tipologia di atti, ma è una norma sugli effetti. L'art 2645 ter c.c., non ha, in particolare, creato una sorta di trust atipico come da taluni definito, trust all'italiana.

Il programma negoziale che ha indotto il conferente a ricorrere a quel negozio giuridico deve sempre essere conoscibile e quindi, in relazione al trust, deve risultare enunciato anche nei singoli negozi di dotazione patrimoniale di beni al trustee del trust istituito.

Il giudizio di meritevolezza degli interessi, come richiesto dalla norma in commento, deve intendersi come mero giudizio di liceità dell'atto, potendosi diversamente rinvenire profili di incostituzionalità fra detto articolo e l'art 16 della Legge 218/95.

▪ **Trib. Milano sent. n. 36129 del 16.06.2009**

In virtù della Convenzione dell'Aja sono riconosciuti all'interno dell'ordinamento non solo i trust internazionali – che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche i trust interni. Sono trust interni – da non confondere con il concetto di trust domestico – i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust quale unico elemento di estraneità tra il trust e l'ordinamento italiano, i quali la giurisprudenza ritiene trascrivibili nel caso in cui vengano conferiti beni immobili (Trib. Trieste, 23 settembre 2005; Trib. Bologna 8 aprile 2003). L'interpretazione, oramai dominante, fa leva sul disposto dell'art 6 della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, secondo cui il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente, che prevale sulle disposizioni dell'art 13 Conv. Cit., secondo cui nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti (...) sono più strettamente connessi a stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, disposizione che abilita il giudice a non riconoscere trust, ancorchè stipulati secondo una legge straniera ex art 6 Conv. Cit., i quali non siano meritevoli di tutela stante la causa concreta perseguita dal disponente.

▪ **Trib. Torino, Sez. III, 10.02.2011**

In relazione ad un atto di devoluzione di beni immobili in trust, è ammissibile l'esecuzione di una sola formalità contro il disponente ed a favore del trust, non presupponendo affatto tale modalità pubblicitaria la soggettività del trust medesimo.

▪ **Trib. Vicenza 31.03.2011**

L'art 2645 ter c.c. si riferisce espressamente ad “atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche”. In considerazione di ciò non rientrano tra gli interessi meritevoli quelli dei creditori di una società insolvente.

▪ **Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 26.3.2007**

5.Dottrina

Bianca, Il nuovo art 2645 ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, in Giust. Civ., 2006, II, p. 187 e ss.

Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996

Bianca, Vincoli di destinazione del patrimonio, in Enc. Giur. Treccani, XV, Roma 2007

Bianca, Diritto civile 6. La proprietà, Milano, 1999

Bianca, Diritto civile 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 2005

De Donato, Elementi dell'atto di destinazione, in Atti del Convegno sul tema “Atti notarili di destinazione dei beni: Articolo 2645 ter c.c.”

D'Aprè, Negozi di destinazione: Ruolo e responsabilità del notaio, Riv notar., 2011, IV, p. 801 e ss.

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

Gazzoni, Osservazioni sull'art. 2645 ter, Giust. Civ., 2006, II, p. 165 e ss.

Gazzoni, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione), in Riv. Notar., 2001, p. 11 e ss.

Gazzoni, In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi su trust e altre bagattelle), in Riv. not., 2001, p. 1247 e ss.

Gazzoni, Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, in Riv. notar., 2002

Ghironi, La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art 2645 ter c.c., Riv. not., 2011, V, p.1085 e ss.

Lupoi, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod. civ. quale frammento di trust, in Trusts att. Fid., 2006, p. 169 e ss

Lupoi, Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, in Vita not., 1992, p. 966 ss.

Lupoi, Lettera a un notaio conoscitore dei trust, in Riv. notar., 2001, p. 1159 e ss.

Oberto, Trust e autonomia negoziale nella famiglia, in Fam. Dir., 2004, p. 201 e ss.

Rubino, Il trust e la segregazione patrimoniale, in www.diritto.net

Tondo, Patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Studi e materiali, 2004

Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, I, p.545

Svolgimento

La trattazione della tematica dei **patrimoni destinati** richiede, in via preliminare, un chiarimento di tipo semantico.

Nell'ambito dell'ordinamento civile, il concetto di **destinazione** è l'espressione di una generica ed ampia nozione che permea di sé una **pluralità di istituti** previsti dal codice civile: è infatti possibile distinguere fra fenomeni destinatori in senso lato e destinazione patrimoniale in senso stretto, quale espressione di peculiari regole di responsabilità e circolazione introdotte dall'atto di destinazione.

Nell'ambito dei primi vengono ricompresi i più diversi e svariati fenomeni: dall'asservimento di un bene ad uso durevole ed ornamento di un altro bene (è il caso del vincolo pertinenziale di cui all'art 817 c.c.), alla limitazione, in un'ottica pubblicistica, dei beni al fine di evitare danni pubblici (come avviene nel caso dei vincoli per scopi idrogeologici di cui all'art 866 c.c.), alle obbligazioni propter rem e via di seguito.

Nel caso di **destinazione patrimoniale** invece, verrà in rilievo quella categoria particolare di negozi, i cd. **negozi di destinazione**, che hanno nella destinazione ad un determinato scopo la loro causa e come effetto immediatamente consequenziale, e funzionale ad essa, la creazione di un patrimonio separato rispetto a quello generale del disponente, con tutte le conseguenze relative alla limitazione della responsabilità del debitore ed ai limiti alla libera circolazione dei beni.

Ebbene, se guardando ai vari fenomeni di patrimoni destinati presenti nel codice, è possibile affermare che un bene è destinato quando fra le possibili utilizzazioni dello stesso se ne individuino solo alcune che siano finalizzate a realizzare **taluni interessi** che il legislatore abbia ritenuto **meritevoli di tutela**, e se la nozione di vincolo, come si è visto, viene ad assumere la duplice valenza semantica di legame e di impedimento od ostacolo, è possibile affermare che il vincolo di destinazione di un bene sia l'insieme delle limitazioni e degli obblighi, imposti su quel bene, per garantire la realizzazione del fine destinatorio, reale o personale.

Quanto alla fonte di tali vincoli, è possibile distinguere una **fonte legale** da una **fonte negoziale**. Limitandoci all'analisi di quest'ultima, è opportuno procedere ad una più esatta definizione, all'interno della categoria dei patrimoni destinati, delle differenze fra le diverse figure dei patrimoni separati, segregati ed autonomi.

Posto che, in base al nostro ordinamento, per patrimonio deve intendersi una **entità composita** risultante da elementi suscettibili di valutazione economica e che, secondo la definizione datane dall'art 2447 ter, comma 1 lett. b), per **patrimonio destinato** deve intendersi quel complesso di beni e rapporti giuridici compresi in tale patrimonio, è possibile delineare la differenza fra il patrimonio vincolato ed il patrimonio segregato nella diversa incidenza della separazione patrimoniale, realizzata dalle diverse figure, rispetto al patrimonio generale del disponente.

Infatti il **patrimonio segregato**, il cui paradigma è rappresentato dall'istituto anglosassone del trust, si caratterizza per una separazione cd bidirezionale o perfetta, nel senso che vi è una limitazione per i creditori del patrimonio separato di soddisfarsi sul patrimonio generale del disponente, cui corrisponde una speculare limitazione dei creditori generali a soddisfarsi sul patrimonio destinato.

A tale modello sembra sempre più progressivamente ispirarsi il legislatore nella regolamentazione giuridica recata dalle leggi sulla **cartolarizzazione dei crediti** e degli **immobili della PA** nonché, da ultimo, nella disciplina dei **patrimoni destinati ad uno specifico affare**, di cui all'art 2447 bis c.c., introdotti dalla riforma del diritto delle società.

Diversamente, nel caso di **patrimonio separato**, la separazione non è perfetta o bidirezionale, essendovi comunicabilità fra i due patrimoni e potendo i creditori del patrimonio separato rivalersi, a certe condizioni ed entro certi limiti, anche sul patrimonio generale del disponente.

È quanto avviene, ad esempio, in tema di **fondo patrimoniale**, in cui i creditori personali dei coniugi o coloro che erano a conoscenza dell'estraneità ai bisogni familiari dell'obbligazione, non possono rivalersi sul fondo, né chiedere la liquidazione della quota della quale il coniuge è titolare, mentre i creditori "separati" possono rivalersi sul patrimonio personale in caso di incapacienza del fondo.

Altra cosa ancora è il **patrimonio autonomo**. Secondo la prospettazione tradizionale, il patrimonio autonomo si configurerebbe quante volte un gruppo di soggetti sia contitolare di un patrimonio distinto da quello personale di ciascuno, mentre il patrimonio separato concerne beni che vengono distinti all'interno di un unico compendio patrimoniale facente capo allo stesso disponente che li destina al soddisfacimento di determinate finalità.

Tale ripartizione riguardava soprattutto i patrimoni delle associazioni non riconosciute, dei quali rimanevano contitolari tutti gli associati conferenti; questa distinzione, in oggi, risulta molto svalutata in seguito al riconoscimento, anche alle associazioni non riconosciute, di una propria soggettività giuridica distinta rispetto a quella dei singoli associati, sebbene non caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente titolarità autonoma di rapporti attivi e passivi.

Oggi esempi di **patrimoni autonomi**, secondo le ricostruzioni maggioritarie, si ritrovano nei **fondi pensione**, nei **fondi comuni di investimento mobiliare**, nei **patrimoni affidati in gestione alle Sim** (figure queste ultime introdotte e regolamentate dal TUF), anche se non mancano ricostruzioni alternative di tali fattispecie come patrimoni separati.

Al di là di tali partizioni, la dottrina si è sforzata di individuare una **categoria generale di patrimoni destinati** in grado di abbracciare le caratteristiche comuni alle varie fattispecie di destinazione negoziale sia tipiche, recate dal codice civile e dalle leggi speciali, sia atipiche (queste ultime introdotte dall'art 2645 ter c.c.)

Tali caratteri comuni sono stati individuati in primo luogo nella necessaria presenza di norme, codicistiche o speciali, che legittimino determinate categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche) o anche terzi (come avviene nel caso di fondo patrimoniale) a destinare taluni beni del proprio patrimonio giuridico, che possono tanto permanere nel patrimonio giuridico del disponente – nel caso di destinazione statica- quanto essere trasferiti ad altri beneficiari – nel caso di destinazione dinamica-, al soddisfacimento di taluni scopi.

La necessità di una espressa previsione normativa in tal senso, si rintraccia nella idoneità della separazione patrimoniale a costituire **deroga ai principi di cui agli artt. 1379 c.c., in tema di divieto di limiti alla libera circolazione dei beni**, e **2740 e 2741 c.c.** in tema, rispettivamente, di **garanzia generica** in favore dei creditori e di **par condicio creditorum**; deroga non altrimenti operabile se non in virtù di una autorizzazione normativa in tal senso.

Proprio questo effetto di limitazione della garanzia patrimoniale generica rappresenta il portato di un altro elemento caratteristico comune, proprio dei negozi di destinazione, ovvero la pubblicità del vincolo, che è funzionale all'attuazione dell'effetto di separazione o di segregazione. Pubblicità che talvolta assume carattere di pubblicità-notizia, talaltra di pubblicità dichiarativa e talaltra ancora di pubblicità costitutiva, come da taluno sostenuto con particolare riguardo alla nuova figura di cui all'art 2645 ter c.c..

Si tratta all'evidenza di una forma di tutela tanto dei terzi quanto degli stessi creditori separati e di quelli del patrimonio originario, posti così al riparo da operazioni fraudolente che potrebbero pregiudicarne le ragioni.

Dal punto di vista strutturale emerge la **necessaria presenza di un atto**, a struttura unilaterale o contrattuale, costitutivo del vincolo di destinazione con effetti segregativi del patrimonio, generalmente dotato di forma pubblica ed a titolo gratuito, cui si accompagna, in caso di destinazione dinamica, un negozio di trasferimento avente causa esterna nel vincolo di destinazione allo scopo.

Proprio il trasferimento di un diritto limitato allo scopo, pone il problema della figura del trasferente, da un canto e del destinatario dall'altro: il primo viene considerato come una figura ambivalente di titolare che da un lato può creare, per chi la ammette, una figura di proprietà temporanea o modificata o frammentata, e dall'altro può affiancare, con la creazione di patrimoni di destinazione, alla garanzia patrimoniale generica, più centri di garanzia "speciale" o distaccata, destinati a coprire i soli creditori particolari o riservati.

Dall'altro lato, il destinatario dell'atto di trasferimento viene ad assumere una **proprietà funzionalizzata allo scopo** e non piena o comunque una proprietà temporanea, in quanto la durata dei vincoli di destinazione è fissata per tutte le forme di separazione previste dal codice, siano esse tipiche che atipiche (per queste ultime, infatti, limiti temporali sono introdotti dall'art 2645 ter c.c.)

Tale effetto comporta una sorta di **sdoppiamento della proprietà** che, oltre a rendere effettiva la separazione patrimoniale, pone delicati problemi in ordine ai rimedi esperibili, ove non socorra già una apposita disciplina normativa, laddove vi sia insolvenza o inadempimento dell'amministratore del patrimonio.

In realtà questo aspetto risulta essere il più controverso laddove darebbe luogo alla creazione di veri e propri **diritti reali atipici** ed in particolare a quella **proprietà fiduciaria**, cui dottrina e giurisprudenza hanno sempre negato cittadinanza nel nostro ordinamento, relegando la tutela del fiduciante, in caso di inadempimento del fiduciario, sul piano meramente obbligatorio.

Proprio in ragione di tali aspetti fortemente derogatori, il fenomeno della destinazione patrimoniale è stato sempre relegato nell'ambito delle **fattispecie tipiche previste dal legislatore sia nell'ambito del codice civile che delle leggi speciali**, negandosi ai privati la facoltà di creare, in esercizio dell'autonomia negoziale, figure atipiche di negozi di destinazione.

Questa compressione del campo dell'autonomia negoziale in tale delicato settore, è venuta in parte meno con l'introduzione dell'art 2645 ter c.c., norma che ha avuto un notevole impatto sul nostro sistema ordinamentale, ponendo all'interprete numerose questioni di carattere interpretativo ed applicativo.

Infatti, pur nell'unanime condanna di una tecnica legislativa oscura ed incerta e della inopportunità di collocare una **norma di così grande rilievo pratico e teorico**, nel libro **sesto del codice**, sotto il titolo ed il capo riguardanti la trascrizione degli atti relativi a beni immobili (quasi a volerne ridurre la portata di diritto sostanziale), diverse sono state le teorie prospettate in relazione alla portata sistematica della norma.

Parte della dottrina infatti ha riconosciuto a tale norma una portata meramente effettuale: la norma cioè si sarebbe limitata a riconoscere solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi.

Altra dottrina, al contrario, ha riconosciuto **portata sostanziale** alla norma in parola ritenendo che la stessa avrebbe dato vita nel nostro ordinamento ad una nuova figura di

negozio atipico di destinazione, introducendo uno schema generale ed astratto che poi andrà riempito a cura delle parti seppur nel rispetto di determinati limiti.

Tale ultima prospettiva viene avvertita da quanti hanno sottolineato come una norma di siffatta portata sistematica sia stata collocata in una parte del codice civile dedicata alle forme pubblicitarie e dunque incompatibile con una sua portata sostanziale, tanto più che la disposizione in oggetto si caratterizza per la **carenza di qualsiasi regolamentazione di aspetti**, pur rilevanti dal punto di vista sostanziale, quali la struttura del negozio (se unilaterale o bilaterale, come farebbe credere l'utilizzo della espressione "conferente", se a titolo oneroso o gratuito) ed i suoi effetti (traslativi o meramente obbligatori).

Di contro, si è rilevato come, sebbene la formulazione della norma sia né felice né precisa, ciò non consenta di ignorare le tracce di disciplina sostanziale (dalla meritevolezza degli interessi, alla durata, dalla legittimazione ad agire, alle regole in tema di forma e di oggetto) che il legislatore ha disseminato nella norma sì da delineare, seppur approssimativamente, i contorni di un nuovo istituto giuridico.

L'interpretazione prevalente dell'art 2645 ter c.c., pertanto, evidenzia oggi uno schema negoziale idoneo a realizzare una destinazione opponibile ai terzi e configurante un effetto di segregazione patrimoniale, con l'unico limite per la produzione di tale effetto, della sussistenza della meritevolezza degli interesse perseguiti.

Tale requisito, costituisce il vero limite posto all'autonomia dei privati che, in tanto possono derogare al principio di cui all'art 2740 c.c., in quanto vi siano interessi il cui perseguimento venga considerato meritevole di tutela nel bilanciamento con la salvaguardia delle ragioni dei creditori.

Dall'analisi delle **diverse figure di patrimoni separati** espressamente disciplinate dal legislatore, infatti, risulta evidente che lo stesso consente una realizzazione del **fenomeno segregativo patrimoniale solo laddove** vi sia una **selezione degli interessi di destinazione: nel fondo patrimoniale**, la destinazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, nell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, alla tutela delle ragioni del soggetto beneficiario nonché dei suoi creditori particolari ad evitare la confusione patrimoniale nel caso di una dannosa hereditas, nel caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare, è proprio la destinazione ad un diverso ramo dell'attività di impresa che determina la frammentazione del patrimonio delle società per azioni, mentre con riferimento al secondo modello di separazione, cd. finanziario, è sempre la destinazione al finanziamento che giustifica la separazione dei flussi dell'attività.

Tali figure non pongono problemi di sorta, in virtù del fatto che il fenomeno della separazione opera con riferimento ad interessi già tipizzati e prescelti dal legislatore che giustificano una limitazione della responsabilità di cui al secondo comma dell'art 2740 c.c.

E' ovvio che il problema si pone in tutt'altra ottica con riferimento all'ipotesi dell'art 2645 ter c.c., in relazione alla quale allora diventa di fondamentale importanza l'individuazione del rapporto fra atto negoziale di destinazione ed effetto di separazione: è in questo spazio che sorge, infatti, la **delicata questione della libertà lasciata all'autonomia privata per la creazione di patrimoni destinati ad uno scopo con effetto di separazione**.

A tal riguardo, mentre parte della dottrina ha ritenuto che la separazione operi come effetto automatico dell'atto negoziale di destinazione patrimoniale, così come costruito e voluto dalle parti, altri autori hanno sottolineato - in senso critico - come una tale impostazione finisca con il comportare una troppo accentuata preferenza per l'elemento della destinazione ed una svalutazione di quello della separazione, qualificata come

effetto secondario dell'atto di destinazione. I sostenitori di tale ultima tesi, quindi, tendono a distinguere fra un effetto di destinazione, da ricondurre alle regole proprie del codice civile, ed un effetto di separazione che fonda l'opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi, e specificamente dei creditori, e che – pertanto - deve rispondere ad interessi meritevoli di tutela.

Di conseguenza, si sostiene, poiché la fattispecie in parola contiene la possibilità di creare vincoli di destinazione che, **per effetto della trascrizione**, vengono resi opponibili ai terzi, occorrerà riconoscere nella struttura della norma due livelli: la prima concernente il vincolo di destinazione, che disciplina la fattispecie primaria, in sé produttiva di effetti obbligatori, la seconda, riguardante l'opponibilità della separazione, che disciplina la produzione dell'effetto segregante prodotto dalla trascrizione.

Solo con riferimento a tale ultimo piano opererebbe il principio della **necessaria presenza di un interesse meritevole di tutela**, requisito che, naturalmente, **non potrà essere confuso con la semplice liceità dell'atto**, ma che andrà apprezzato nel caso concreto in relazione a tutti gli interessi in gioco.

Sicché, se è necessario che il negozio **non contrasti con norme imperative**, con l'ordine pubblico e con il buon costume, **per la trascrizione** dello stesso sarà pur sempre necessario **un controllo di meritevolezza** che potrebbe essere demandato in prima battuta al notaio rogante ed eventualmente al giudice in sede giudiziale. Tali interessi saranno sicuramente meritevoli di tutela ove riguardino persone affette da disabilità, rispetto ai quali la lettera della legge non pone problemi interpretativi, proponendosi invece di far ricorso, per inquadrare le altre ipotesi in cui gli interessi perseguiti siano sicuramente meritevoli di tutela in relazione anche ai contrapposti interessi in gioco da sacrificare, al concetto di pubblica utilità.

Da ultimo, nel tentativo di superare le difficoltà riguardanti il rapporto fra destinazione e separazione, parte della dottrina ha preferito parlare, anziché di limitazione della responsabilità patrimoniale, di **limitazione del patrimonio** quale effetto della separazione; da questo punto di vista sarebbe sufficiente, a tutelare le ragioni dei creditori, il rimedio offerto dall'azione revocatoria.

Quanto agli aspetti strutturali, si è discusso se la norma con l'imporre la **forma pubblica** all'atto, abbia inteso richiedere tale prescrizione ai soli fini della trascrivibilità o piuttosto ad *substantiam*; quesito reso ancor più arduo dal fatto che l'art 2645 ter c.c. reca insieme profili di disciplina sostanziale e pubblicitari della fattispecie.

La seconda tesi è stata sostenuta da quanti hanno sottolineato il carattere anche sostanziale della norma in parola, volta alla creazione di una nuova fattispecie di atto di destinazione, e ciò tanto più quando si sostenga che l'effetto riconducibile al negozio di destinazione sia quello della separazione e non della destinazione.

Inoltre, si sottolinea, il raffronto con la norma di cui all'art 2645 bis, concernente la trascrizione del preliminare, la quale si premura di sottolineare che la forma pubblica è richiesta ai soli fini della trascrizione, induce ad interpretare il silenzio dell'art 2645 ter c.c. come significativo nel senso opposto.

La ricostruzione di una **forma pubblica ad substantiam**, fornisce argomento per la natura gratuita del negozio, non essendovi per i contratti di scambio analoga necessità.

Quanto alla struttura unilaterale ovvero bilaterale del negozio, il riferimento al termine "conferente", ponendo l'accento su un fenomeno traslativo, farebbe propendere per una struttura bilaterale dello stesso, conforme, del resto, anche al principio di tipicità degli atti unilaterali. Tuttavia si è sottolineato come il termine non possa di per sé stesso essere inequivoco indice in tal senso, poiché spesso il legislatore adopera tale terminologia anche per indicare semplicemente l'inclusione del bene nell'ambito di un compendio patrimoniale separato ma facente pur sempre capo allo stesso proprietario

(si pensi a quante volte, in relazione al fondo patrimoniale, si parli di conferimento dei beni, pur rimanendo la proprietà degli stessi in capo ai coniugi conferenti).

In ragione di ciò parte della dottrina ha affermato che sarebbe impossibile una sicura opzione in favore della natura unilaterale piuttosto che contrattuale del negozio, con la conseguenza che la norma da qua debba interpretarsi come una figura negoziale generale che consente di realizzare la destinazione, sia attraverso un negozio unilaterale che un patto.

In ogni caso, anche per coloro che sostengono la **natura contrattuale** del negozio, sarebbe possibile per il disponente, attraverso una riserva di destinazione modellata sulla falsa-riga della riserva di usufrutto, vincolare il patrimonio al soddisfacimento di interessi propri (cd, auto destinazione)

Rimane infine da analizzare il **profilo più delicato della fattispecie, ossia quello effettuale**; occorre in altre parole chiedersi se il negozio di destinazione produca effetti reali ovvero effetti meramente obbligatori, problema che si correla all'indagine in ordine alla natura dichiarativa o piuttosto costitutiva della trascrizione.

La dottrina che propende per la costituzione di un **rapporto puramente obbligatorio**, riconosce natura dichiarativa alla trascrizione dello stesso: in particolare la collocazione topografica e la mancanza di rinvii nel dettato normativo di cui all'art 2645 ter c.c. alle norme in tema di trascrizione di diritti reali, impediscono alla norma di fondare la trascrizione di un istituto che dia vita ad una figura reale.

Coloro che si oppongono ad una simile ricostruzione, sottolineano che è proprio il presupposto della natura dichiarativa della trascrizione ad essere dubbio posto che, pur volendosi ammettere la sussistenza di un **vincolo di destinazione** anche prima ed a prescindere dalla formalità pubblicitaria, esso non potrebbe che essere un istituto diverso rispetto a quello previsto dal legislatore, in quanto l'effetto di separazione patrimoniale si produrrebbe in ogni caso solo con la trascrizione.

Tale obiezione risulta viepiù giustificata quando si rifletta che dalla strutturazione della norma sembrano ricavarsi indici più favorevoli ad una efficacia costitutiva della trascrizione ed alla costituzione di un effetto reale del negozio; tanto se si considera che, per coloro che ammettono **l'efficacia obbligatoria dello stesso**, il richiamo all'art 2915 comma 1 c.c. non può spiegarsi altro che facendo ricorso ad un errore del legislatore.

Inoltre gli autori che sostengono la natura reale del vincolo fanno leva sulla mancanza di qualsivoglia regola di condotta in capo all'obbligato desumibile dalla norma, ciò che farebbe presupporre più una situazione proprietaria (ancorchè di una proprietà vincolata o finalizzata) piuttosto che una situazione obbligatoria in capo allo stesso.

Quanto alla natura dichiarativa della trascrizione, la tesi contraria fonda almeno su due ordini di ragioni: la collocazione sistematica della norma, che impedisce l'applicabilità diretta dell'art 2644c.c., ed il mancato rinvio nella stessa alle norme che regolano l'efficacia ordinaria della trascrizione.

Tra le opinioni proposte dalla dottrina che ritiene trattarsi di un **vincolo reale**, forse più compatibile con il dato normativo sembra essere l'opinione che assegna alla figura in discorso la natura di **onere reale** gravante sulla proprietà del bene destinato.

Altri autori, invece, ritengono preferibile la tesi secondo cui la figura in discorso darebbe luogo ad un potere funzionalizzato: secondo tali tesi i poteri del proprietario si restringerebbero e funzionalizzerebbero cosicché questi sarebbe legittimato a porre in essere solo condotte realizzative dell'interesse. Logico corollario di tale prospettazione sarebbe l'inefficacia di tutte quelle condotte esulanti dalla finalità destinataria, in quanto poste in essere da un soggetto non legittimato.

Proprio l'introduzione dell'art 2645 ter c.c. avrebbe, secondo autorevole dottrina, dato veste legale nell'ordinamento interno **all'istituto anglossassone del trust** o comunque, secondo altri più modestamente, avrebbe eliminato ogni dubbio in ordine alla trascrivibilità interna dello stesso.

Anzi, all'indomani dell'entrata in vigore della norma, alcuni autori, sottolineando le affinità esistenti fra i due istituti, si sono spinti a sostenere che, a seguito della riforma, il nostro Stato non potrebbe più essere annoverato fra quelli che non prevedono il trust, con la conseguenza che **l'art 13 della Convenzione dell'Aja del 1985** non potrebbe più essere invocato per negarne il riconoscimento.

Il **trust è un istituto di matrice anglosassone** mediante il quale il disponente (cd. settlor) trasferisce uno o più beni ad un soggetto fiduciario (cd. trustee) il quale si impegna ad amministrare i beni del trust nell'interesse di un terzo (il beneficiary) o per il raggiungimento di determinate finalità.

Tuttavia è anche possibile l'istituzione di un cd. trust auto dichiarato, mediante il quale il disponente costituisce se stesso trustee per la gestione e l'amministrazione di un patrimonio che viene a costituire un compendio del tutto autonomo rispetto a quello generale del soggetto e vincolato al perseguimento di determinati scopi.

Il trust dà luogo ad un fenomeno di vera e propria segregazione patrimoniale, in quanto i beni del trust non entrano a far parte del patrimonio del trustee, costituendo una massa patrimoniale autonoma e separata.

Tanto anche rispetto ai **patrimoni del settlor e del beneficiary**, sì che con riguardo a tale fenomeno la dottrina ha parlato di una vera e propria blindatura dei beni oggetto del trust, così sottratti all'aggressione tanto dei creditori personali del trustee quanto di quelli del settlor; tali beni potranno essere aggrediti solo dai creditori del trust stesso ed, in caso di fallimento del settlor, non potranno essere ricompresi nella massa attiva.

La peculiarità propria dell'istituto di common law risiede, a ben vedere, in quella scissione che si viene a creare fra titolarità formale e proprietà sostanziale che è sconosciuta al nostro ordinamento e secondo molti con lo stesso incompatibile: per effetto del trust, infatti, il trustee acquista una proprietà meramente formale e temporanea, finalizzata a realizzare i bisogni del beneficiario.

La **Convenzione dell'Aja** e la legge di recepimento nazionale (n. 67/1989), hanno posto il problema della **riconoscibilità del trust interno** e cioè di quel trust in cui tutti gli **elementi più significativi**, eccetto la legge di regolamentazione, **siano italiani** o situati in Italia.

Il dibattito nasce perché l'istituto del trust, così come descritto, presenta numerosi punti di frizione con i principi propri del nostro ordinamento e la lettera dell'art 13 della Convenzione prevede che nessuno Stato sia tenuto a riconoscere un trust i cui elementi più importanti, ad eccezione della legge da applicare, siano più strettamente connessi a stati che non prevedono l'istituto del trust.

Tale norma, in realtà, si è prestata a due diverse e contrapposte interpretazioni: per una prima tesi essa legittimerebbe la creazione di trust interni, purchè non si connotino come **abusivi**, avendo la Convenzione valore di **norma di diritto sostanziale uniforme**; per una seconda tesi, diametralmente opposta, invece, tale norma impedirebbe la creazione di un trust interno in quei paesi la cui legislazione non conosce tale istituto, con la conseguenza che la ammissibilità di un trust interno sarà possibile solo ove, in base a norme di diritto interno, sia possibile configurare la segregazione patrimoniale come fenomeno generale.

Proprio con riguardo a tale aspetto, vi è chi ha sostenuto che l'art 2645 ter c.c., con l'introdurre uno schema atipico di negozio di destinazione, avrebbe legittimato la figura del trust anche in Italia.

Tuttavia, molti autori non hanno mancato di sottolineare le differenze sussistenti fra i due istituti, con particolare riferimento ai limiti all'autonomia privata dettati dall'art 2645 ter c.c. ed in precedenza analizzati.

Così, in primo luogo, verrebbe in rilievo la presenza del requisito della meritevolezza degli interessi cui è legata l'operatività dell'atto di destinazione, requisito che sembra invece essere estraneo alla figura del trust in cui, diversamente, ci sia accontenta di una liceità degli stessi.

E' infatti chiaro che per ottenere riconoscimento il **trust non debba porsi in contrasto con le norme poste a tutela dei legittimari**, con il divieto di patti successori, con il divieto di sostituzione fedecommissaria, con il divieto di patti commissori; ma diverso dal giudizio di liceità è quello di meritevolezza dell'interesse, che – come visto- assolve a tutt'altra funzione.

Inoltre si sottolinea come la norma in parola porti una limitazione, di natura sia oggettiva (beni immobili o mobili registrati), sia temporale, sconosciuta all'istituto anglosassone che contempla la possibilità di dar vita anche a vincoli perpetui.

Problemi sorgono anche con **riferimento ai possibili beneficiari**: mentre non sembrano sussistere limiti alla costituzione di un trust in favore di nascituri o di figli di persone viventi al momento della costituzione del vincolo, altrettanto non sembra potersi affermare con riguardo agli atti di destinazione, posto che la soluzione positiva implicherebbe l'estensione in via analogica degli artt. 462 e 784 c.c., recanti principi eccezionali in violazione dell'art 1 c.c.

Ancora occorre rilevare un'altra importante differenza fra i due istituti concernente l'ipotesi di designazione di una pluralità di beneficiari: mentre **nel common law** non si pongono problemi di sorta alla designazione, nell'atto istitutivo, anche di una pluralità di beneficiari in catena di successione, in caso di morte dei precedenti, una simile ipotesi è senz'altro da escludersi nel **nostro ordinamento**, ove tale *ordo successivus* si porrebbe in violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria.

Inoltre, mentre negli istituti del cd. **charitable trust** è possibile beneficiare una collettività di persone non identificate a priori, il riferimento normativo, nell'art 2645 ter c.c., all'azione del soggetto beneficiario, sembra far ritenere necessaria la presenza di un beneficiario determinato, se del caso da individuarsi anche a cura del conferente in un soggetto che si faccia comunque portatore degli interessi della categoria beneficiata (ad es. la direttrice di un determinato istituto), dovendosi ritenere inammissibile un atto di destinazione di scopo analogo al trust di scopo.

Tutto ciò a tacer del fatto che la Convenzione dell'Aja dichiara riconoscibile un trust contenuto in un mero atto scritto, senza richiedere all'uopo la forma pubblica che, come si è visto, è richiesta ad validitatem nel caso di negozio di destinazione.

Ma a prescindere da tali aspetti, **coloro che sostengono la inammissibilità di un trust interno** che non presenti elementi di internazionalità, sottolineano i punti di insanabile contrasto di tale figura con i principi dell'ordinamento interno.

Infatti, si sostiene, la Convenzione dell'Aja sarebbe una norma di diritto internazionale privato, come tale destinata esclusivamente a risolvere i potenziali conflitti fra ordinamenti diversi e pertanto, può trovare applicazione solo in fattispecie che presentano un collegamento con ordinamenti stranieri.

Di conseguenza la Convenzione non sarebbe idonea ad introdurre nuove ipotesi di patrimoni separati che consentano la deroga al principio di cui all'art 2740 c.c., la cui violazione è consentita solo sulla base di una previsione normativa in tal senso.

Di questo indirizzo anche parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che i trust i cui elementi più significativi siano localizzati in uno stato no trust, non possono trovare riconoscimento in Italia, non potendosi attribuire valore di norme di diritto

sostanziale uniforme alla Convenzione dell'Aja e non essendo tale istituto compatibile con i principi del nostro ordinamento.

Questa dottrina sottolinea inoltre come problemi di compatibilità si pongano anche con riguardo alla **violazione del principio di tipicità dei diritti reali**, che risulterebbe violato dalla creazione di una proprietà, in capo al trustee, temporanea e strumentale; ciò sarebbe incompatibile con i principi del nostro ordinamento che, non a caso, ha sempre negato cittadinanza alla cd. proprietà fiduciaria.

Inoltre è lo stesso meccanismo di creazione del trust che si porrebbe in contrasto con la regola del principio causalistico, l'atto di trasferimento dei beni al trustee costituendo un negozio astratto.

Infine, si sostiene, un simile vincolo **non sarebbe opponibile ai terzi** in mancanza della possibilità di procedere alla sua trascrizione: il nostro sistema infatti, accoglie il principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione, con la conseguenza che, in difetto di una previsione normativa in tal senso, non sarebbe consentita la trascrizione del trust. Neppure sarebbe possibile effettuare tale trascrizione nel quadro D della nota di trascrizione che ha una funzione meramente esplicativa, mentre le note che in questo caso si richiederebbe di trascrivere avrebbero valore tutt'altro che dichiarativo, anzi avrebbero un contenuto contrario alla richiesta (infatti l'annotazione nel quadro D indicherebbe che colui che trascrive in realtà non è proprietario perché quella del trustee è una proprietà segregata per il perseguimento di uno scopo).

La dottrina che aderisce alla tesi contraria, sostiene invece il carattere di **norma di diritto sostanziale uniforme** della Convenzione dell'Aja, come tale in grado di dare cittadinanza nel nostro ordinamento all'istituto del trust.

Se ciò è vero, non si porrebbero più problemi di compatibilità né con l'art 2740 c.c., posto che la norma legittimante la deroga si rintraccerebbe nella stessa Convenzione (e per essa nella relativa legge nazionale di recepimento), né con il principio di tipicità dei diritti reali posto che, pur dando vita ad un diritto reale atipico, ciò sarebbe pur sempre il frutto di una previsione normativa in tal senso.

Inoltre si è posto in evidenza come non possa sostenersi che il negozio attributivo della proprietà dei beni al trustee sia un negozio astratto, posto che la causa del trasferimento andrebbe ricercata nell'atto impositivo del vincolo, con il quale si fissano gli scopi avuti di mira con la creazione dello stesso.

Con riferimento poi al **problema della trascrivibilità** del trust, parte della dottrina ha ritenuto utilizzabile all'uopo il quadro D della nota di trascrizione, mentre altro filone dottrinale ha sottolineato come il principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione debba essere oggi inteso non in modo rigido ma con riferimento agli effetti prodotti dai singoli atti: in questo senso l'effetto prodotto dal trust è identico a quello prodotto dagli atti di cui all'art 2643 c.c., ovvero quello della creazione di una proprietà con condizioni o vincoli, ed in ragione di ciò ben si potrebbe procedere a trascrizione senza violazione alcuna del suddetto principio.

Tale ultimo indirizzo dottrinario sembra essere oramai dominante anche in giurisprudenza, nelle cui pronunce si riconosce piena cittadinanza in Italia all'istituto del trust.

Infatti, la giurisprudenza di merito ha sostenuto la piena compatibilità dell'istituto con i principi di cui all'art. 2740 c.c. proprio in virtù della legge che ha ratificato in Italia la Convenzione dell'Aja, ed ha riconosciuto l'istituto all'interno del nostro ordinamento anche qualora l'unico elemento di internazionalità sia costituito dalla legge scelta dal disponente.

Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come la trascrizione del trust sia oggi possibile anche solo in virtù dell'art 12 della legge 364/89 che consentirebbe al

trustee di chiedere la trascrizione nei registri immobiliari, facendo risultare tale sua qualità anche senza ricorrere al quadro D della nota di trascrizione.

In altre pronunce poi, si è sottolineato come, d'altro canto, ai sensi dell'art 13 della Convenzione, gli stati potrebbero introdurre norme volte ad escludere il riconoscimento del trust: in assenza di qualsiasi intervento legislativo in tal senso, se ne desume a contrario, che anche in base alla sola Convenzione dell'Aja, lo stesso dovrebbe ritenersi ammissibile.

La riconoscibilità del trust all'interno del nostro ordinamento, determinerebbe l'ingresso di una nuova ipotesi di segregazione patrimoniale che si andrebbe ad affiancare a quelle in esso già presenti.

In particolare nell'ambito del **diritto societario**, il legislatore ha introdotto, con la legge di riforma del 2006, una **nuova figura di segregazione patrimoniale**: gli artt. 2447 bis e ss., infatti, recano la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In tale settore, la scelta del legislatore si spiega con la **opportunità di incentivare** il perseguimento delle finalità economiche ed imprenditoriali attraverso uno strumento, quello della separazione appunto, che consenta nello stesso tempo una più incisiva tutela per i creditori (e – correlativamente- un più facile accesso ai canali di finanziamento) ed un **contenimento dei costi di impresa** in quelle ipotesi in cui, l'apertura a nuovi campi di attività, richiederebbe la creazione di autonome società satellite specificamente dedicate al settore di interesse.

Il **patrimonio destinato allo specifico affare**, viene così ad essere segregato dal resto del patrimonio societario ed insensibile alle sue vicende; ciò spiega il particolare rigore che caratterizza le formalità pubblicitarie e contabili funzionali alla creazione del vincolo.

Infatti la **segregazione patrimoniale**, costituita attraverso una delibera societaria assunta nel rispetto dei quorum richiesti dall'art 2447 ter c.c., sarà efficace ed opponibile ai terzi solo dopo il perfezionamento delle formalità pubblicitarie imposte dalla disciplina del codice civile e – segnatamente - dopo l'iscrizione nel registro delle imprese e la trascrizione nei registri immobiliari e mobiliari.

Il mantenimento del vincolo, tuttavia, è legato all'osservanza di determinati obblighi informativi e contabili, che permangono durante tutta la vita del vincolo stesso. La destinazione patrimoniale, infatti, non richiede alcun trasferimento ma solo la tenuta di una separata contabilità: i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, devono essere indicati separatamente nello stato patrimoniale della società, con la tenuta di un diverso rendiconto e di separati libri contabili. Questa separata contabilità ha la **duplice funzione** di garantire da un lato, la separatezza del patrimonio destinato rispetto a quello residuo della società, sì da evitare possibili confusioni, e dall'altro di adempiere agli obblighi informativi e di trasparenza, di cui si è detto, nei confronti dei creditori.

Questi ultimi, in particolare, assumono una funzione fondamentale di tutela, e dei creditori separatisti, e dei creditori del patrimonio generale della società, sia anteriori che successivi, tanto che la loro violazione viene sanzionata dal legislatore con l'esclusione della limitazione della responsabilità patrimoniale e la riestensione della stessa fino a ricomprendere tutto il patrimonio sociale. Si imporrà, pertanto, alla società di informare adeguatamente i terzi dell'esistenza del vincolo al momento del compimento dell'affare e, nel contempo, di tenere informati i creditori particolari sull'andamento dello stesso e sulla situazione contabile del patrimonio separato.

In conclusione si può affermare che, da una analisi complessiva delle diverse figure di patrimoni destinati, a vario titolo presenti nel nostro ordinamento giuridico, si stia manifestando la **tendenza ad un progressivo superamento del principio della unicità**

della responsabilità patrimoniale, in favore di una proliferazione di più centri specializzati di responsabilità.

Tale fenomeno, particolarmente evidente nell'ambito del diritto societario, ove la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare corrisponde all'esigenza imprenditoriale di specializzare la responsabilità senza tuttavia far ricorso ad una pluralità di soggetti giuridici, risponde ad una finalità che da un lato, è di incentivazione del mercato e dell'impresa (si pensi a tutte le figure di patrimoni autonomi o separati regolamentati dal TUF) e dall'altro, di tutela delle stesse ragioni dei creditori, garantiti dalla separazione patrimoniale.

(di Raffaella Cappiello)